

Processo tributario: quando IVA e IRAP della società di persone sono accertate con un unico atto fondato su elementi comuni, anche il giudizio sull'IVA richiede la partecipazione di tutti i soci, e la loro pretermissione determina la nullità dell'intero processo

L'unitarietà dell'accertamento fra società di persone e soci impone il litisconsorzio necessario. Il vincolo si estende all'IVA quando l'Ufficio ha accertato con un unico atto, sulla base di elementi comuni, anche l'IRAP imputata per trasparenza: le due pretese sono inscindibili. Se un socio non ha partecipato al giudizio di merito, il processo è nullo per intero, la nullità è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e gli atti tornano al giudice di primo grado.

PROVVEDIMENTO	Cass. civ., sez. trib., ordinanza 16 settembre 2026, n. 25439 · Pres. Perrino, rel. D'Alessandro
DECISIONE	Sentenza cassata · nullità dell'intero giudizio · rimessione al giudice di primo grado · spese compensate
OGGETTO	Avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRPEF 2005 · società in accomandita semplice e soci · sanzione per mancata risposta al questionario

1. MASSIMA

In tema di processo tributario, l'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con obbligo del giudice investito dal ricorso di uno soltanto dei soggetti interessati di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Il vincolo sussiste anche per l'IRAP, imputata per trasparenza ai soci, e si estende all'IVA quando l'Ufficio abbia accertato con un unico atto, sulla base di elementi comuni, anche le imposte soggette al litisconsorzio, perché le due situazioni sono inscindibili e non suscettibili di autonoma definizione.

La pretermissione di un socio nel giudizio di merito determina la nullità dell'intero processo relativo agli avvisi di accertamento, con cassazione della sentenza e rimessione degli atti al giudice di primo grado. Il vizio attiene alla regolarità del contraddittorio e non è coperto da giudicato interno per la mancata deduzione delle parti. La nullità non investe il giudizio sull'atto di contestazione che irroga alla sola società una sanzione pecuniaria, il quale non pone questioni di estensione del contraddittorio ai soci.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 32, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 383, terzo comma, del codice di procedura civile; articolo 1, comma 199, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

L'Ufficio notificava a una società in accomandita semplice un avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP per il 2005, al socio accomandatario un avviso personale per il maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza e alla società un atto di contestazione per la mancata risposta a un que-

stionario. Società e socio proponevano tre distinti ricorsi, accolti con altrettante sentenze; il socio, nel proprio giudizio, si limitava a chiedere di uniformare la decisione a quella relativa alla società.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, riuniti gli appelli dell'Ufficio, accoglieva quello sull'atto sanzionatorio e respingeva gli altri: riteneva regolare l'invito al questionario e giustificata la sanzione, ma riconosceva la detrazione dell'IVA sugli acquisti sulla base dei registri prodotti in giudizio dalla società, nel frattempo fallita, in applicazione del principio di neutralità.

4. MOTIVI DI RICORSO

L'Agenzia delle entrate proponeva due motivi. Con il primo denunciava la violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché il giudice d'appello, pur avendo accertato l'ingiustificata mancata risposta al questionario, aveva utilizzato i registri IVA prodotti soltanto in giudizio, che la legge rende inutilizzabili. Con il secondo lamentava che la detrazione fosse stata riconosciuta sulla base del solo registro IVA, in assenza delle fatture passive.

5. DECISIONE

La Corte supera preliminarmente due profili di ammissibilità: l'erronea indicazione della parte intimata nell'epigrafe non rende inammissibile il ricorso quando la parte è identificabile con certezza dal contesto, e il ricorso è tempestivo per effetto della sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022.

Senza esaminare i motivi, rileva d'ufficio una questione dirimente. Richiama il principio del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci (Cass. n. 16730/2018; Cass. n. 7278/2020; Cass., sez. un., n. 14815/2008) e ne afferma l'operatività sia per l'IRAP, imputata per trasparenza ai soci (Cass., sez. un., n. 13452/2017; Cass., sez. un., n. 10145/2012; Cass. n. 29128/2018; Cass. n. 19599/2018; Cass. n. 13767/2012), sia per l'IVA, quando questa sia accertata con lo stesso atto e sulla base di elementi comuni (Cass. n. 6303/2018; Cass. n. 21340/2015; Cass. n. 26071/2015; Cass. n. 10550/2025). Dagli atti risultava l'esistenza di un altro socio, destinatario di un avviso personale, mai partecipe del giudizio, mentre lo stesso accomandatario era rimasto estraneo al giudizio sull'avviso societario.

Il vizio riguarda un presupposto strutturale del processo e non è coperto da giudicato interno (Cass., sez. un., n. 24172/2025). La Corte cassa la sentenza, dichiara la nullità dell'intero giudizio sulle impugnazioni dei due avvisi e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto; resta salvo il giudizio sull'atto di contestazione. Le spese dell'intero giudizio sono compensate.

6. QUADRO NORMATIVO

L'art. 5 del TUIR imputa il reddito delle società di persone ai soci in proporzione alle quote, indipendentemente dalla percezione, e l'art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede la rettifica unitaria del reddito della società ai fini delle imposte dei soci. Su questa base la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, ravvisa un litisconsorzio necessario originario fra società e soci, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'IVA è, in sé, estranea al meccanismo della trasparenza, e il giudizio che la riguarda non richiede la partecipazione dei soci. L'eccezione riconosciuta dalla Corte si fonda sul carattere unitario dell'atto e sulla comunanza degli elementi di fatto: quando la pretesa IVA e quella soggetta a litisconsorzio derivano dallo stesso accertamento, la decisione sull'una condiziona necessariamente l'altra.

7. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La pronuncia riafferma un indirizzo consolidato sull'estensione del litisconsorzio all'IVA accertata congiuntamente, e lo applica rilevando d'ufficio la nullità in sede di legittimità, a distanza di molti anni dall'annualità accertata. Il richiamo alla recente pronuncia delle Sezioni Unite sul giudicato interno rafforza la conclusione che la mancata deduzione del vizio da parte di tutte le parti non preclude il rilievo officioso.

La delimitazione della nullità agli avvisi di accertamento, con salvezza del giudizio sulla sanzione per mancata risposta al questionario, conferma che il litisconsorzio segue l'oggetto della pretesa: gli atti che colpiscono la sola società per violazioni proprie non attraggono i soci nel processo. Le questioni sollevate dall'Agenzia sull'utilizzabilità dei registri prodotti in giudizio e sulla prova della detrazione restano impregiudicate e dovranno essere esaminate nel nuovo giudizio.

Pubblicato il 2 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.